

||| DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) - Principali novità di carattere fiscale

In breve

Con il D.L. 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 73 ed entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure a favore delle imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Tra le principali novità contenute nel Decreto si segnalano:

- | l'introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto;
 - | la proroga del credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo;
 - | l'introduzione di un credito di imposta sulle rimanenze di magazzino del settore tessile e della moda;
 - | l'incremento temporaneo della deduzione per incremento di capitale investito (c.d. ACE);
 - | l'incremento ad euro 2 milioni della soglia annuale di compensazione dei crediti tributari / richiesta di rimborso c.d. in conto fiscale;
 - | l'anticipazione del momento dal quale è possibile effettuare le note di variazione ai fini IVA nelle procedure concorsuali;
 - | l'ulteriore proroga dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali;
 - | la previsione di agevolazioni in tema di finanziamenti.
-

In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Nuovi contributi a fondo perduto (art. 1, c. 1-27, 29 e 30)</p>	<ul style="list-style-type: none"> È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti: <ul style="list-style-type: none"> un contributo "automatico" pari a quello dell'art. 1 del DL 41/2021 ("Sostegni"); se più conveniente, un contributo "alternativo" rispetto a quello "automatico" calcolato su un diverso periodo di riferimento; un ulteriore contributo, c.d. contributo "perequativo" legato al risultato economico dell'esercizio. Il contributo "automatico": <ul style="list-style-type: none"> è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) e che hanno presentato l'istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo); spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall'art. 1 del DL 41/2021; è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza. Il contributo "alternativo" a quello automatico è riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano presentato o meno l'istanza per il contributo DL "Sostegni" e che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro; l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020. Sono in ogni caso esclusi da quest'ultimo contributo:



	<ul style="list-style-type: none"> i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021); gli enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir. <p> L'ammontare del contributo "automatico" per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del DL "Sostegni" è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019-31.3.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro. <p> L'ammontare del contributo per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del DL "Sostegni" è calcolato applicando le seguenti percentuali alla suddetta differenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> 90%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro; 70%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro; 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro; 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro. <p> Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.</p> <p> Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.</p> <p> Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate; sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo "automatico" potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo". In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo "alternativo" emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in "automatico", l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza. Il contributo "perequativo" (subordinato all'autorizzazione della Commissione europea) spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:<ul style="list-style-type: none"> i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro; vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento. Il contributo "perequativo" non potrà comunque superare 150.000,00 euro. L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche.
--	---

Credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (art. 4)	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene:<ul style="list-style-type: none"> prorogato per altre tre mensilità (fino al 31.7.2021) per i soggetti cui già aspettava fino al 30.4.2021 a norma dell'art. 28, c. 5 del DL 34/2020 (settore turismo); ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, per altri soggetti. Il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:<ul style="list-style-type: none"> le imprese turistico-ricettive; le agenzie di viaggio; i <i>tour operator</i>. Il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d'azienda (30% per agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>, secondo l'interpretazione più rigorosa):<ul style="list-style-type: none"> a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Viene introdotta una "nuova versione" del credito d'imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020. Il "nuovo" credito d'imposta per le locazioni spetta:<ul style="list-style-type: none"> ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro (e non più di 5 milioni di euro come previsto dal DL 34/2020) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti "solari") a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% (e non più del 50%, come previsto dal DL 34/2020) rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> I agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. II Per i mesi da gennaio a maggio 2021, il “nuovo” credito d’imposta spetta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> I 60% dei canoni di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; I 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività; I 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. II Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”. II Il credito d’imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche.
<p>Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Proroga al 2022 (art. 7, c. 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> II Viene prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%.
<p>Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda (art. 8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> II Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino viene riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> I ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria; I limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”); I nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1 del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello della relativa spettanza. II Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.



	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 25.6.2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto.
Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive - Proroga al 2021 (art. 10, c. 1-2)	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all'art. 81 del DL 104/2020, viene prorogato anche con riferimento alle spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
Note di variazione IVA - Procedure concorsuali (art. 18)	<ul style="list-style-type: none"> Vengono modificati i requisiti per l'individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale. Le novità si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021). A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell'infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura. La nuova disciplina identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> dalla data di sentenza dichiarativa del fallimento; dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione

	<p>IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19, c. 1 del DPR 633/1972, previa registrazione della nota di variazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> È escluso l'obbligo di rettifica della detrazione dell'IVA non pagata, in favore delle procedure concorsuali per le quali è stata individuata la data di apertura della procedura stessa. L'esclusione non si riferisce, stando al tenore letterale della norma, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato di risanamento, nel quale caso la variazione è da registrare nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione originariamente operata.
<p>ACE (art. 19, c. 2-7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (il 2021 per i "solari") è stata potenziata l'ACE, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell'agevolazione e registrati nel 2021 stesso. Il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente (quindi alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti "solari") il coefficiente maggiorato del 15%. Rispetto alla ordinaria disciplina ACE è previsto che: <ul style="list-style-type: none"> gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l'intero ammontare, quindi senza alcun ragguaglio <i>pro rata temporis</i>; la base di calcolo dell'ACE è soggetta al limite massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto. La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31.12.2020) è invece determinata con le regole ordinarie dell'art. 1 del DL 201/2011, con il coefficiente previsto dell'1,3%. L'ACE innovativa può essere utilizzata alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES, in qualità di reddito detassato; trasformandola in credito d'imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020. Il credito d'imposta:



	<ul style="list-style-type: none"> I può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio; I non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi; I deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile IRAP; I ai fini del suo utilizzo è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia stessa. <p>II Vengono previste clausole anti-abuso finalizzate a far sì che gli incrementi posti alla base di calcolo dell'ACE al 15% rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno sino a fine 2023, in modo da evitare immissioni in denaro meramente temporanee, finalizzate al solo beneficio fiscale. Qualora tale regola non fosse rispettata, sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito di imposta, ovvero incrementi del reddito imponibile, proporzionali alla quota di patrimonio netto fuoriusciti dalla disponibilità dell'impresa.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti beni strumentali - Utilizzabilità in un'unica quota annuale (art. 20)</p>	<p>II Viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 in un'unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali "ordinari".</p>
<p>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 - Incremento per il 2021 (art. 22)</p>	<p>II Per il solo anno 2021, viene incrementato da euro 700 mila ad euro 2 milioni il limite annuo, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> I utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997; I ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".



	<ul style="list-style-type: none"> Per il 2021, il nuovo limite di 2 milioni di euro "assorbe" il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
<p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo vaccini e farmaci (art. 31, c. 1-5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il credito d'imposta spetta a: <ul style="list-style-type: none"> nella misura del 20% dei costi sostenuti dall'1.6.2021 al 31.12.2030; fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997; in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE 651/2014.
<p>Credito d'imposta sanificazione, DPI e tamponi (art. 32)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione in favore di: <ul style="list-style-type: none"> soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo. Sono oggetto di agevolazione le spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;



	<ul style="list-style-type: none"> per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; in compensazione in modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022 (art. 67, c. 10, 12 e 13)	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis, c. 1-<i>quater</i> del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022: <ul style="list-style-type: none"> a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato; entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e TV); nel rispetto del regolamento "de minimis". Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta va presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

<p>Esenzione per i <i>capital gain</i> su partecipazioni in <i>start up</i> innovative (art. 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del Tuir, sia "qualificate" che "non qualificate", realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla: <ul style="list-style-type: none"> cessione di partecipazioni al capitale di <i>start up</i> innovative (art. 25, c. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni; cessione di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in <i>start up</i> innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. In questi casi non si applica l'imposta sostitutiva del 26%, di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 461/1997, sulla plusvalenza eventualmente realizzata. Sono escluse dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati. L'efficacia dell'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in <i>start up</i> e PMI innovative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
<p>Trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Estensione alle cessioni di crediti effettuate nel 2021 (art. 19, c. 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene prevista la facoltà di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-bis del DL 34/2019 e successive modifiche) anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021. Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

<p>Trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Operazioni di aggregazione aziendale approvate nel 2021 (art. 19, c. 8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene prevista la facoltà di trasformazione in credito d'imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall'art. 1, c. 233 - 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale (i.e. fusioni, conferimenti, etc.). La condizione per cui, per fruire dell'agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, dovessero essere deliberate dall'assemblea dei soci tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui il <i>"progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021"</i>. L'agevolazione è subordinata al fatto che nel 2021 "solare" intervenga: <ul style="list-style-type: none"> in caso di fusioni e scissioni, l'approvazione del progetto da parte dell'organo amministrativo competente delle società partecipanti; in caso di conferimenti, la delibera da parte dell'organo amministrativo competente della conferente.
<p>Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi (art. 9, c. 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene prevista un'ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall'8.3.2020 al 30.6.2021. I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 2.8.2021 (in quanto il 31.7 cade di sabato), pur restando la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973. Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale, nonché per gli avvisi di addebito INPS. Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR 602/1973 rientrano nella proroga. Pertanto, le rate scadute dall'8.3.2020 al 30.6.2021 devono essere pagate entro il 2.8.2021. <p>Viene previsto che la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Ne consegue che i pagamenti scadenti dall'8.3.2020 al 30.6.2021 sono prorogati al 2.8.2021.</p>



<p>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 9, c.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Viene prevista la sospensione di tale procedura sino al 30.6.2021.
<p>Sospensione delle attività esecutive e cautelari (art. 9, c.1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).
<p>Proroga moratoria per le PMI (art. 16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene prevista la proroga al 31.12.2021 della moratoria del rientro delle esposizioni debitorie dei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'art. 56, c. 2 del DL 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale. Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l'intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.6.2021, secondo le modalità previste dall'art. 56, c. 2 del DL 18/2020. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, il Fondo Centrale di Garanzia può aggiornare le proprie disposizioni operative.
<p>Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di Garanzia PMI (art. 2, c. 100, lett. a) della L. 662/1996) viene istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'intervento è attuato con due modalità:

	<ul style="list-style-type: none"> rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione tradizionale; rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa va compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze definirà modalità, termini, limiti e condizioni per la garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti preponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
<p>Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene introdotta una nuova garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia PMI su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiori a 499, per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti. In deroga alla normativa del Fondo ex art. 2, c. 100, lett. a) della L. 662/1996: <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro; i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimento; i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; il punto di stacco e lo spessore della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di <i>default</i> calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti; la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal Fondo non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

	<ul style="list-style-type: none"> in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento; la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non può comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia dal Fondo.
<p>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viene prevista la proroga al 31.12.2021 dei regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure. Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per: <ul style="list-style-type: none"> finanziamenti alle imprese (art. 1, c. 1 del DL 23/2020); portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1, c. 13 del DL 23/2020); prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1, c. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021; misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni. Per le garanzie disposte dall'art. 1, c. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI dall'1.7.2021 opererà con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 c. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché del 90%); il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;

	<ul style="list-style-type: none"> I le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13, c. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
<p>Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> II Per il sostegno all'internazionalizzazione, sono previste le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> I viene incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 2, c. 1 del DL 251/1881 convertito; I viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'art. 72, c. 1 del DL 18/2020 per le finalità di concessione di cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi dell'art. 2, c. 1 del DL 251/1881; I viene stabilita che la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto sia effettuata fino al 10% (in luogo del precedente 50% stabilito dal DL 18/2020), quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari; I fino al 31.12.2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 1 del DL 251/1981, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo di domande di finanziamento presentate.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.



